



10 SETTEMBRE 2014
Ergife Palace Hotel
ROMA

Iscrizioni gratuite

PF News PF Guide PF Professionisti PF Eventi

PF Finanza&Mercati | PF Fondi&Assicurazioni | PF Finanza Personale | PF People & Poltrone | PF Lifestyle | PF Finanza Sostenibile | PF Finanza 2.0

Sei Qui: > Home Page > PF News > PF Finanza 2.0 > Start up innovative, un'opportunità da cogliere

Condividi:        

Seguici anche su:



Cerca:

Avvia ricerca

Finanziamento Impresa

☐ [credimpresafuturo.it/Finan...](#)

Aiutiamo la Tua Azienda
Finanziando il Tuo Lavoro.
Contattaci Ora



ADV

Start up innovative, un'opportunità da cogliere

Normativa e incentivi fiscali relativi alla costituzione di start up innovative. Tutti i benefici per le società e gli investitori.

16/07/2014 Alessandro Foti

Il Decreto Legge 18 ottobre 2012, n. 179 (noto anche come "Decreto Legge Crescita 2.0"), recante "*Ulteriori misure urgenti per lo sviluppo del Paese*", (in seguito "Decreto") ha introdotto una nuova disciplina per favorire gli investimenti diretti e indiretti (ossia gli investimenti effettuati per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o di altre società di capitali) in "start-up innovative" o in "società incubatore certificato di start-up innovative". Gli incentivi fiscali, in particolare, sono divenuti pienamente operativi e utilizzabili con la pubblicazione in *G.U.* del D.M. 30 gennaio 2014 (in seguito "Decreto attuativo").

Finalità, definizione e requisiti perché una società possa essere qualificata start-up innovativa o società incubatore certificato di start-up innovativa sono recate dall'art. 25 del Decreto.

Più nel dettaglio, la **start-up innovativa** è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, fiscalmente residente in Italia ai sensi dell'art. 73 TUIR, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che, in presenza anche degli altri requisiti previsti dalla norma, abbia come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.

Tra gli altri requisiti previsti dalla norma si segnala che:

- la maggioranza delle azioni o quote rappresentative del capitale sociale e dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria deve essere detenuta da persone fisiche;
- deve essere costituita e svolgere attività d'impresa da non più di 48 mesi;
- la sede principale dei propri affari e interessi deve essere in Italia (tuttavia il Decreto attuativo riconosce la possibilità di costituire start-up non residenti in possesso degli altri requisiti purché residenti in un Paese UE e SEE operanti in Italia per mezzo di una stabile organizzazione;
- non può distribuire utili durante la durata del regime agevolato, e né deve averli distribuiti dall'anno della sua costituzione. Sul punto, va rilevato che un disegno di legge recentemente varato dal Consiglio dei ministri potrebbe abolire tale "divieto" per le imprese a "vocazione sociale" prevedendo che esse possano ripartire utili "nel rispetto di condizioni e limiti prefissati";
- a partire dal secondo anno di attività non può avere un totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato, superiore a 5 milioni di Euro.

Il **contenuto innovativo dell'impresa** è identificato sulla base dei seguenti criteri alternativi:

- almeno il 15% delle spese è ascrivibile ad attività di ricerca e sviluppo;
- almeno 1/3 della forza lavoro complessiva è costituita da dottorandi, dottori di ricerca o ricercatori, oppure almeno 2/3 è costituita da persone in possesso di laurea magistrale;
- la società è titolare, depositaria o licenziataria di brevetto registrato (privativa industriale) o di programma per elaboratore originario registrato.

L'**incubatore certificato di start-up innovativa**, è, invece, quella società di capitali, parimenti costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europea, fiscalmente residente in Italia, che ospita, sostiene e accompagna lo sviluppo delle start-up dal concepimento dell'idea imprenditoriale al suo primo sviluppo, offrendo attività di formazione, sostegno operativo e manageriale, fornendo strumenti e luoghi di lavoro e

favorendo il contatto tra gli investitori e le idee imprenditoriali stimate ad alto potenziale di ritorno economico, che non sono però ancora appetibili per il mercato dei capitali.

Start up innovative e incubatori certificati di start-up innovative hanno l'obbligo di iscrizione presso la sezione speciale del Registro delle Imprese, appositamente istituito. Le **società già costituite** al 19 dicembre 2012, data di entrata in vigore della legge di conversione del Decreto (Legge 17 dicembre 2012, n. 221), in possesso dei requisiti previsti dalla stessa, possono iscriversi alla citata sezione speciale del Registro delle Imprese e accedere ai benefici previsti per le start-up innovative per un periodo di quattro anni, se la società è stata costituita entro i due anni precedenti, di tre anni, se è stata costituita entro i tre anni precedenti, e di due anni, se è stata costituita entro i quattro anni precedenti. Per le **società di nuova costituzione** le misure agevolative si applicano, salvo il venir meno dei predetti requisiti, per i primi 4 anni di attività.

Tra i **casi di esclusione** dagli incentivi, vanno segnalati gli investimenti effettuati da soggetti a partecipazione pubblica o destinati ad imprese in difficoltà secondo la classificazione UE e ad imprese dei settori costruzione navale-carbone-acciaio.

Per sostenere la costituzione e lo sviluppo delle predette imprese innovative, la normativa in parola ed i relativi decreti attuativi prevedono una serie di **agevolazioni** sia per la società sia per i soci.

Per quanto concerne la società, i principali benefici consistono:

- a) nella riduzione di alcuni oneri per l'iscrizione al Registro delle Imprese e nell'esenzione dal diritto annuale;
- b) nell'accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo Centrale di Garanzia;
- c) nel sostegno *ad hoc* nel processo di internazionalizzazione delle start-up da parte dell'Agenzia ICE;
- d) nell'accesso al Fail-fast, una procedura volta a rendere più rapido e meno gravoso il processo che si mette in moto nel caso in cui la start-up non decolli;
- e) nell'introduzione dell'equity crowdfunding;
- f) in agevolazioni di carattere fiscale, che rivestono particolare rilievo.

Tra le **ulteriori misure incentivanti**, sotto il profilo fiscale, meritano di essere menzionate:

- il credito di imposta del 35% sui costi di assunzione di personale altamente qualificato, per un massimo di 200.000 euro, a condizione che i nuovi posti di lavoro siano conservati per almeno tre anni (o due nel caso di piccole e medie imprese);
- la irrelevanza fiscale (ed ai fini contributivi) della parte di reddito da lavoro che le start-up innovative e gli incubatori certificati corrispondono agli amministratori, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori continuativi sotto forma di azioni, quote e strumenti finanziari partecipativi;
- la disapplicazione della disciplina prevista in materia di società "non operative", e di quella sulle cosiddette "società in perdita sistematica".

Per quanto attiene agli investitori viene previsto un regime di favore che consente:

- a) alle persone fisiche, di usufruire di una detrazione dal proprio reddito imponibile pari al 19% (25% per gli investimenti in start-up a "vocazione sociale") dalla somma investita nel capitale della start-up innovativa, per un massimo di 500.000 Euro per periodo d'imposta, con il vincolo di mantenimento dell'investimento per almeno due anni (ed a condizione che durante il medesimo periodo la start-up rimanga "innovativa") e possibilità di fruire nei 3 anni successivi dell'agevolazione non fruita nel corso dell'anno;
- b) alle persone giuridiche di usufruire, ai fini IRES, di una variazione in diminuzione pari al 20% (27% per gli investimenti in start-up a "vocazione sociale") dalla somma investita nel capitale della start-up innovativa, per un massimo di 1.800.000 Euro per periodo d'imposta e a condizione che non si disinvolano dall'investimento prima di 2 anni (e che durante il medesimo periodo la start-up rimanga "innovativa"). Agevolazioni ulteriori, sono previste per gli investimenti nelle start-up innovative a vocazione sociale (sottocategoria della start-up innovativa, volta ad operare in via esclusiva nei settori indicati all'art. 2, comma 1, del D. Lgs. 155/2006, recante la disciplina della cd. "impresa sociale") ed in quelle che sviluppano e commercializzano solo prodotti o servizi innovativi ad alto valore innovativo in ambito energetico.

Considerati i notevoli benefici fiscali (e non solo) offerti dalla normativa in parola, risulta importante valutare attentamente (e, considerata l'angusta finestra temporale, in tempi ragionevoli) la possibilità di accedere al regime sinteticamente illustrato.

Nello specifico, gli elementi che potrebbero presentare talune criticità e che pertanto meritano di essere valorizzati, attengono, a titolo di esempio:

- a) alla determinazione dell'ammontare deducibile nonché della eventuale eccedenza trasferibile a ciascun socio laddove si immagini di accedere al regime attraverso investimenti indiretti ed in particolar modo attraverso società partecipate in regime di trasparenza fiscale;
- b) alla determinazione della eventuale eccedenza trasferibile alla *fiscal unit* in caso di società che abbiano optato per il consolidato;
- c) alla determinazione dell'ammontare della detrazione per investimenti spettante al socio nel caso di società di capitali che partecipi in una società di persone.

Particolare rilievo assume, inoltre, ai fini dell'accessibilità al regime incentivante, il momento di effettuazione dell'investimento, ragion per cui sarà opportuno valutare con attenzione anche tale elemento.

Non da ultimo, sarà opportuno tenere in debita considerazione eventuali criticità legate alla

compilazione della dichiarazione dei redditi, anche alla luce delle modifiche apportate al modello UNICO 2014 già implementato dall'inserimento di un nuovo prospetto dedicato proprio alle agevolazioni previste per gli investimenti in start-up innovative.

**di Alessandro Foti,
Studio De Berti Jacchia Franchini Forlani**

Finanziamenti Per Artigiani

☐ bancaifis.it/Prestiti-per-Artigiani

Cedi i Tui Crediti e Programma Il Tuo Futuro. Contattaci.



ADV

Commenta



Per commentare devi loggarti al sito, se non sei registrato registrati!
Registrati: QUI!

ProfessioneFinanza testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale della Spezia al n. 03/2009 il 12/06/2009 Proprietario: PFHOLDING Srl Editore:
PFHOLDING Srl Direttore Responsabile: Francesco Pelosi Copyright © 2009, Tutti i diritti riservati - Ogni contenuto è riproducibile riportando la fonte,
www.professionefinanza.com PFHOLDING Srl - P.I. 01096460116

POWERED BY
 sun-TIMES